

# **TI\_GERICHTE 52.2002.32 vom 1. März 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-03-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.32](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.32)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.32 du 1 mars 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.32 del 1 marzo 2002

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 5**

LCPubb, indipendentemente dal fatto che queste partecipino o meno al concorso. 2.2. L'art. 29 cpv. 1 lett. c RLCPubb dispone che "vengono escluse dall'aggiudicazione (...) le offerte provenienti da offerenti che agiscono da prestanome o provenienti da componenti la medesima ditta o da ditte componenti il medesimo consorzio o da più ditte che abbiano i medesimi titolari o amministratori, o siano controllate dalla stessa o dalle stesse persone, o il cui titolare è in rapporto d'impiego duraturo o temporaneo con l'amministrazione aggiudicatrice". Questa disposizione di regolamento si ripropone in sostanza di precisare il motivo di esclusione previsto dall'art. 25 lett. f LCPubb, aggiungendo quale ulteriore motivo d'esclusione quello relativo all'esistenza di un rapporto d'impiego del titolare della ditta concorrente con il committente. Invece di specificare la portata della norma di legge alla quale si riallaccia, l'art. 29 cpv. 1 lett. c RLCPubb ne travisa tuttavia il senso e le finalità, erigendo a motivo d'esclusione il semplice fatto che alla gara partecipino ditte che hanno gli stessi titolari o referenti, indipendentemente dal fatto che queste ditte si attengano o meno ai principi sanciti dall'art. 5 LCPubb. La portata della norma di regolamento, stando al suo tenore letterale, è sostanzialmente diversa da quella dell'art. 25 lett. f LCPubb, perché da un lato presuppone che alla gara partecipino effettivamente ditte che hanno gli stessi titolari o che siano controllate dalle medesime persone, mentre dall'altro prescinde dal fatto che queste ditte adempiano i loro obblighi in materia previdenziale o tributaria. Ora, è evidente che nella misura in cui omette di far dipendere l'esclusione dall'inosservanza dei principi succitati, la norma di regolamento qui in esame travalica i limiti di una semplice disposizione d'attuazione, estendendo, ma anche limitando, senza alcuna delega, il campo d'applicazione dell'art. 25 lett. f LCPubb, che presuppone esplicitamente un'inosservanza degli obblighi contributivi sanciti dall'art. 5 LCPubb. Da un lato, essa porta in effetti ad escludere - senza valida ragione - dalla gara ditte che adempiono tali obblighi soltanto perché hanno i medesimi titolari o sono controllate dalle medesime persone. Dall'altro, essa non permette invece di estromettere dal concorso ditte che per l'identità dei loro titolari o referenti non sono altro che l'emanazione (paravento) di ditte che disattendono i principi surriferiti, ma non partecipano alla gara. L'art. 29 cpv. 1 lett. c RLCPubb deve quindi essere interpretato nel senso che sono escluse dalla gara le ditte amministrate o controllate dalle stesse persone attive in seno a ditte che non fanno fronte agli obblighi contributivi indicati dall'art. 5 LCPubb. 3. Al di là della maldestra motivazione addotta, nell'evenienza concreta, la DG ha escluso dal concorso le ditte \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ soltanto perché hanno i medesimi amministratori o sono comunque controllate dalle stesse

persone, tutte collegabili alla famiglia \_\_\_\_\_. Lo si deduce inequivocabilmente dal richiamo agli art. 25 lett. f LCPubb e 29 cpv. 1 lett. f RLCPubb contenuto nella decisione impugnata. Il motivo d'esclusione dell'identità dei titolari delle concorrenti colpite dal provvedimento o delle persone che le controllano, non è tuttavia dato, perché l'autorità non ha minimamente dimostrato che le ditte in questione non rispettano i principi dell'art. 5 LCPubb, come chiaramente presuppone l'art. 25 lett. f LCPubb. Nemmeno la DG del resto lo pretende. Avendo la ricorrente indicato il numero della partita IVA, in quanto volta a contestare l'esclusione il ricorso va quindi accolto. 4. Gli stessi motivi che determinano l'accoglimento del ricorso inoltrato dall'insorgente contro l'esclusione dalla gara, comportano il rigetto dell'impugnativa nella misura in cui è volta a chiedere l'estromissione delle ditte \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, rispettivamente \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ perché rette dai medesimi amministratori o controllate dalle stesse persone. Non risulta in effetti che queste ditte disattendano i principi sanciti dall'art. 5 LCPubb. 5. Fondata è la censura sollevata dall'insorgente con riferimento all'offerta inoltrata dalla ditta \_\_\_\_\_. L'offerta in questione risulta infatti firmata da persona che non dispone del diritto di firma. Questa concorrente, rimasta silente, va quindi esclusa dal novero delle ditte aggiudicatarie. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata non va annullata, ma va semplicemente riformata, includendo la ricorrente fra le ditte aggiudicatarie ed estromettendo la ditta \_\_\_\_\_. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili. La ditta esclusa non ha infatti resistito, mentre l'unica concorrente che si è fatta assistere da un avvocato, si è rimessa al giudizio di questo tribunale. Per questi motivi, visti gli art. 5, 25, 36, 37 LCPubb, 29 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 64 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto §. Di conseguenza, la decisione 8 gennaio 2002 della DG è riformata nel senso che la ricorrente \_\_\_\_\_ è inclusa fra le ditte aggiudicatarie, mentre la ditta \_\_\_\_\_ è estromessa. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.